



Città di Minturno
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio n. 3

ORDINANZA SINDACALE n. 68/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- tutti i successivi provvedimenti recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non trascritti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;
- l'Ordinanza N. Z00041 del 16/05/2020 del Presidente della Regione Lazio, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18/05/2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.", con la quale si dispone che i Sindaci adottino provvedimenti atti a programmare, "allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive....omissis. Tali provvedimenti "prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto";

VISTI altresì:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle indicazioni dell'ordinanza sopra indicata, adottare provvedimenti finalizzati ad evitare assembramenti e file di cittadini nei pressi delle attività commerciali in attesa del proprio turno di entrata;

ORDINA

- a) A partire dal 5 giugno 2020, in conformità con quanto disposto dal DPCM del 26 aprile e dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 n. Z00041 che:
- Le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione delle attività indicate al punto che segue, svolgano la propria attività dal lunedì alla domenica dalle ore 6:00 alle ore 21:30, fatta eccezione delle farmacie, delle parafarmacie e delle aree di servizio;
 - Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e quelle di attività artigianali quali, a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzate in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso potranno svolgere le proprie attività di vendita seguendo gli orari di seguito riportati validi dal lunedì alla domenica;
 - Attività di bar dalle ore 6:00 alle ore 02:00;
 - Altre tipologie (pub, ristoranti, rosticcerie etc.) dalle ore 6:00 alle ore 02:00;
- b) resta fermo l'obbligo per gli operatori commerciali di svolgere, nell'ambito degli orari sopra indicati, esclusivamente le attività consentite dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo a quanto disciplinato dal D.P.C.M 26/04/2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 n. Z00041, e che per gli stessi vige l'obbligo di adottare tutte le misure idonee al fine di evitare assembramenti (la clientela deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzare protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) ed a garantire la sicurezza della clientela stessa (mediante uso di protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine), guanti, prodotti per l'igiene, ecc.), stabiliti da D.P.C.M. e/o Ordinanze Regionali e Sindacali con particolare riguardo alle disposizioni contenute nelle "linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" allegate alla citata ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 n. Z00041;
- c) sono fatte salve tutte le disposizioni regionali e nazionali in materia;

DEMANDA

Alle forze dell'ordine i controlli relativi alla corretta osservanza delle presenti disposizioni.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) ricorso al TAR Lazio – Sez.- Latina, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dispone che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Latina – prefettura.preflt@pec.interno.it;

- alla Questura di Latina - urp.quest.lt@pecps.poliziadistato.it;
- al Commissariato Polizia di Stato di Formia comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it;
- alle Stazioni dei Carabinieri di Minturno e Scauri tlt24451@pec.carabinieri.it;
- alla Regione Lazio – Presidenza della Giunta Regionale – pec protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tlt32049@pec.carabinieri.it;
- alla Polizia Municipale – Sede;
- al Servizio n. 3 del Comune di Minturno – Sede;
- al C.O.C. – Sede;
- Confcommercio ed altre associazioni maggiormente rappresentative.

Il presente atto oltre che sull'albo pretorio, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

Minturno, 04.06.2020



IL SINDACO
Dott. Gerardo STEFANELLI